

REGOLAMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA

Titolo I -	PRINCIPI GENERALI.....	2
Articolo 1 -	Finalità e Obiettivi	2
Articolo 2 -	Articolazione del Programma di Dottorato di Ricerca.....	2
Titolo II -	ORGANI.....	3
Articolo 3 -	<i>Coordinatore/ Coordinator</i>	3
Articolo 4 -	Collegio dei Docenti/ <i>Scientific Board</i>	3
Articolo 5 -	Responsabili d'Indirizzo/ <i>Track Directors</i>	4
Articolo 6 -	Comitato Strategico d'Indirizzo/ <i>Track Advisory Board</i>	4
Articolo 7 -	<i>Advisor</i>	4
Titolo III -	ISTITUZIONE DEL PROGRAMMA DI DOTTORATO DI RICERCA	5
Articolo 8 -	Istituzione e soppressione	5
Articolo 9 -	Programmazione didattica	6
Titolo IV -	ACCESSO AI PROGRAMMI E FREQUENZA	6
Articolo 10 -	Requisiti per l'accesso.....	6
Articolo 11 -	Bando di Concorso	6
Articolo 12 -	Modalità di ammissione e Commissione di Concorso/ <i>PhD Selection Committee</i>	7
Articolo 13 -	Immatricolazione	8
Articolo 14 -	Borse di studio	8
Articolo 15 -	Cursus Studiorum.....	9
Articolo 16 -	Diritti e doveri degli allievi.....	9
Articolo 17 -	Rappresentante di Classe.....	11
Titolo V -	CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA.....	12
Articolo 18 -	Graduation Session	12
Articolo 19 -	Commissioni Giudicatrici per le Graduation Session	12
Titolo VI -	COTUTELA DI TESI E DOTTORATO EUROPEO	13
Articolo 20 -	Cotutela di tesi.....	13
Articolo 21 -	Dottorato Europeo	13
Titolo VII -	ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA.....	14
Articolo 22 -	Norme transitorie e finali	14

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e Obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento del Programma di Dottorato di Ricerca di IMT Alti Studi Lucca (nel seguito IMT o la Scuola), in conformità con la normativa vigente.
2. Il Programma di Dottorato di Ricerca ha il profilo di *graduate school* residenziale ed è finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o imprese, e alla formazione, su basi meritocratiche, di élites professionali per le istituzioni, per il sistema delle imprese, per il territorio.
3. Il Programma di Dottorato ha come obiettivo di contribuire all'avanzamento della frontiera della ricerca, organizzando corsi di alta formazione sui temi dell'innovazione tecnologica e istituzionale realizzando la piena integrazione tra ricerca e insegnamento.
4. Il Programma di Dottorato di Ricerca è condotto secondo standard riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale.
5. La Scuola incoraggia e persegue l'internazionalizzazione del proprio Programma di Dottorato. In particolare la Scuola:
 - adotta procedure di selezione per l'accesso che non ostacolano la partecipazione di candidati residenti all'estero;
 - affida attività formative a docenti presso università e centri di ricerca all'estero, in possesso di un significativo curriculum scientifico;
 - cura le relazioni con enti di ricerca e altre università al fine di sviluppare una rete di relazioni che consentano ai propri allievi e ricercatori di svolgere attività di studio e di ricerca all'estero e ad allievi e ricercatori di altri atenei di essere ospitati presso IMT per periodi di studio e di ricerca;
 - può istituire Programmi di Dottorato di Ricerca congiunti e realizzare Programmi di co-tutela di tesi attraverso convenzioni di cooperazione interuniversitaria.
6. Il Programma di Dottorato viene svolto esclusivamente in lingua inglese.

Articolo 2 - Articolazione del Programma di Dottorato di Ricerca

1. Il Programma di Dottorato di Ricerca ha una durata non inferiore ai tre anni e comprende periodi di studio e ricerca fuori sede, in Italia e all'estero, presso enti pubblici e privati. Il periodo minimo durante il quale le attività formative devono essere svolte presso la Scuola, salvo specifici accordi di cooperazione con altre istituzioni accademiche, non è inferiore a 12 mesi.
2. Il Programma di Dottorato di Ricerca è multidisciplinare e si articola in indirizzi tematici/*tracks* tra loro integrati; gli indirizzi possono prevedere al loro interno una ulteriore suddivisione in curricula di specializzazione. Gli indirizzi rappresentano la sede prevalente di offerta didattica e di afferenza dell'allievo.

3. Il piano di studi individuale è adattato alle esigenze specifiche in relazione agli interessi di ricerca e alla formazione di provenienza. Gli allievi sono invitati a selezionare corsi nell'ambito dell'intera offerta didattica del Programma di Dottorato multidisciplinare.
4. L'attività didattica frontale è articolata in corsi, che prevedono un esame finale. I corsi possono essere affidati a più docenti.
5. I voti per gli esami sono espressi seguendo il sistema internazionale (A,B,C,D,E o F).
6. Qualora la natura dei contenuti didattici lo renda opportuno, la programmazione delle attività formative può prevedere, esclusivamente in forma residuale, anche la frequenza di corsi e seminari che non prevedono un esame finale. Tali momenti formativi, vengono riportati nel piano di studi individuale con apposita menzione.

Titolo II - ORGANI

Articolo 3 - *Coordinatore/ Coordinator*

1. Il *Coordinatore/Coordinator* presiede e convoca il Collegio dei Docenti/*Scientific Board*; è responsabile del coordinamento generale del programma di dottorato: in particolare propone la programmazione didattica con la collaborazione dei Responsabili d'Indirizzo/*Track Directors*.
2. Il *Coordinatore/Coordinator* è garante dell'unitarietà e della multidisciplinarietà del Programma di Dottorato.
3. Il *Coordinatore unico/Coordinator* del programma di dottorato è il Direttore della Scuola.

Articolo 4 - Collegio dei Docenti/*Scientific Board*

1. Il Collegio dei Docenti/*Scientific Board* è l'organo collegiale unico di coordinamento e di gestione del programma di dottorato, in particolare:
 - approva la programmazione didattica del Programma di Dottorato (approvazione iniziale, eventuali modifiche e/o integrazioni);
 - nomina l'*Advisor* e il co-*Advisor* per ciascun allievo;
 - approva i piani di studi individuali degli allievi;
 - segue e verifica la progressione degli studi e della attività di ricerca degli allievi ai fini di deliberarne l'ammissione agli anni successivi al primo e alla Graduation Session;
 - autorizza attività fuori sede degli allievi per periodi superiori a tre mesi;
 - può autorizzare gli allievi a svolgere attività formative presso altri enti;
 - sottopone un giudizio sulle attività svolte da ciascun allievo alla Commissione Giudicatrice per la Graduation Session;
 - svolge ogni altra funzione attribuita alla sua competenza dal presente regolamento.
2. Il Collegio dei Docenti/*Scientific Board* è composto da:
 - i professori e ricercatori di ruolo

- i professori straordinari a tempo determinato e i professori in regime di doppia affiliazione, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 art.6, comma 11.
- 3. Il Direttore può nominare ulteriori membri esperti di elevata qualificazione scientifica, in un numero massimo pari al 30% dei componenti di diritto, arrotondato all'unità superiore.
- 4. Possono inoltre partecipare al Collegio dei Docenti/*Scientific Board* senza diritto di voto, su richiesta del Direttore, anche *Advisor* e *Co-advisor* che non siano membri effettivi del Collegio dei Docenti/*Scientific Board*.
- 5. Il Direttore può adottare, per motivi di comprovata necessità e urgenza, deliberazioni di competenza del Collegio dei Docenti/*Scientific Board*, salvo ratifica del medesimo Collegio nella prima seduta utile.

Articolo 5 - Responsabili d'Indirizzo/ Track Directors

1. I Responsabili di Indirizzo/*Track Directors* curano la gestione didattica, scientifica e organizzativa dell'indirizzo.
2. Ai Responsabili di Indirizzo/*Track Directors* compete in particolare:
 - proporre, d'intesa con il *Coordinatore/Coordinator*, la programmazione didattica del proprio indirizzo/*track*;
 - coordinare ed organizzare le attività formative dell'indirizzo;
 - coordinare gli *Advisor* nella loro attività e curarne i rapporti con il Collegio dei Docenti/*Scientific Board* (qualora non ne siano membri);
 - svolgere ogni altra funzione attribuitagli dal presente regolamento.
3. I Responsabili di Indirizzo/*Track Directors* sono nominati dal Direttore tra i componenti del Collegio dei Docenti/*Scientific Board*.

Articolo 6 - Comitato Strategico d'Indirizzo/ Track Advisory Board

1. Il Direttore, su proposta del Responsabile d'Indirizzo/*Track Director*, può nominare un Comitato Strategico d'Indirizzo/*Track Advisory Board* come organo che coadiuva il Responsabile d'Indirizzo/*Track Director* e il *Coordinatore/Coordinator* nella programmazione dell'indirizzo.
2. Il Comitato Strategico d'Indirizzo/*Track Advisory Board* è presieduto dal Responsabile d'Indirizzo/*Track Director* ed è composto da esponenti di elevata qualificazione scientifica a livello internazionale con competenze nel settore specifico.

Articolo 7 - Advisor

1. All'inizio del Programma, il Collegio dei Docenti/*Scientific Board* nomina un *Advisor* per ciascun allievo, scelto tra i professori e i ricercatori di ruolo, i professori straordinari a tempo determinato, i professori in regime di doppia affiliazione, gli *Assistant Professor* o i *Post Doctoral Fellow* di IMT.
2. L'*Advisor*:

- orienta l'allievo nella realizzazione del piano di studi e lo presenta al Collegio dei Docenti/*Scientific Board* per l'approvazione (tramite il Responsabile d'Indirizzo/*Track Director*);
 - indirizza l'allievo nella redazione della tesi;
 - coadiuva l'allievo nella definizione di eventuali periodi di studio e ricerca fuori sede e autorizza i periodi di attività fuori sede inferiori o pari a tre mesi;
 - autorizza, esclusivamente mediante l'apposita modulistica, singole assenze da lezioni o altre attività istituzionali cui l'allievo è tenuto a partecipare;
 - esprime una valutazione da trasmettere al Collegio dei Docenti/*Scientific Board* prima della delibera di ammissione alla Graduation Session;
 - può sottoporre la proposta di tesi a due referee esterni, selezionati tra soggetti di elevata qualificazione scientifica internazionale, e ne acquisisce i pareri prima dell'ammissione alla Graduation Session.
3. L'*Advisor* designato può essere sostituito, con delibera del Collegio dei Docenti/*Scientific Board*.
4. Oltre all'*Advisor*, il Collegio dei Docenti/*Scientific Board* può nominare un *co-Advisor*, scelto all'interno della comunità scientifica internazionale, per coadiuvare l'allievo nella redazione della tesi.

Titolo III - ISTITUZIONE DEL PROGRAMMA DI DOTTORATO DI RICERCA

Articolo 8 - Istituzione e soppressione

1. L'istituzione del Programma di Dottorato di Ricerca avviene in sede di programmazione triennale acquisito il parere del Consiglio Accademico, previa valutazione del Nucleo di Valutazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
2. Ai fini dell'istituzione del Programma di Dottorato di Ricerca, la programmazione triennale contiene il progetto formativo, redatto nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento, che riporta in modo dettagliato:
 - la presentazione generale;
 - la governance (secondo le regole stabilite nel regolamento);
 - le risorse dedicate (borse di studio, fondi per la docenza, ecc.);
 - gli indirizzi/*tracks* e, per ciascuno di essi:
 - la mission e gli obiettivi specifici;
 - le metodologie seguite;
 - gli eventuali curricula di specializzazione/*specialization* curricula;
 - i collegamenti con le Research Units in cui si articolano le Aree di Ricerca dell'Istituto;
 - i profili e gli sbocchi professionali degli allievi;

- una proposta non vincolante di offerta didattica (indicazione dei corsi relativi agli indirizzi e ai curricula di riferimento sotto forma di matrice unica con l'indicazione della fonte della docenza – interna o esterna);
 - ogni altra informazione rilevante ai fini dell'istituzione.
3. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare, su proposta del Direttore, la soppressione del Programma di Dottorato o di uno o più indirizzi/tracks o curricula di specializzazione.

Articolo 9 - Programmazione didattica

1. La programmazione didattica è proposta congiuntamente dal *Coordinatore/Coordinator* e dai Responsabili di indirizzo/ *Track Directors* ed è approvata dal Collegio dei Docenti/ *Scientific Board*.
2. La programmazione didattica contiene:
 - il dettaglio dell'offerta didattica;
 - la proposta dettagliata sugli affidamenti delle docenze (interne ed esterne).
3. Gli incarichi di insegnamento sono affidati nel rispetto della normativa vigente, secondo le procedure disciplinate dai regolamenti della Scuola.

Titolo IV - ACCESSO AI PROGRAMMI E FREQUENZA

Articolo 10 - Requisiti per l'accesso

1. Possono accedere ai Programmi di Dottorato di Ricerca, senza discriminazione alcuna rispetto a religione, cittadinanza, età e sesso, coloro che abbiano conseguito un titolo di laurea magistrale (o specialistica), attivata ai sensi del D.M. 509 del 3 Novembre 1999 e successive modifiche, di laurea quadriennale o quinquennale del previgente ordinamento e coloro i quali siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente. Possono essere altresì ammessi coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero che non sia già stato dichiarato equipollente, purché riconosciuto idoneo dalla Commissione di concorso, ai soli fini dell'ammissione al Programma.

Articolo 11 - Bando di Concorso

1. Il bando di concorso per l'ammissione è approvato ed emanato dal Direttore, che ne cura la pubblicità.
2. Il bando di concorso indica:
 - il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'articolo 7 del DM 30 aprile 1999 n. 224;
 - il numero massimo di posti senza borsa che potranno essere assegnati, in ogni caso inferiore al numero di borse messe a bando;
 - i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'articolo 7 del D.M 30 aprile 1999 n. 224;

- le modalità di ammissione ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento
- 3. Le borse di studio sono assegnate in ordine di graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.
- 4. I posti con borsa di studio possono essere aumentati a seguito di finanziamenti erogati da soggetti pubblici o privati, che si rendessero disponibili anche dopo l'emanazione del bando ed entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione. Di tale evenienza è comunque data comunicazione mediante pubblicità sul sito web di IMT.

Articolo 12 - Modalità di ammissione e Commissione di Concorso/ *PhD Selection Committee*

1. Il Direttore, sentito il Collegio dei Docenti/*Scientific Board*, nomina con proprio decreto la Commissione di Concorso/*PhD Selection Committee*, incaricata della valutazione comparativa dei candidati, nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
2. La domanda di ammissione – da compilarsi esclusivamente online – si considera valida, pena esclusione, se riporta i seguenti dati indicati nel bando:
 - dati anagrafici e copia del documento di identità;
 - indicazione dell'indirizzo o degli indirizzi/*track* per cui si concorre;
 - curriculum vitae et studiorum;
 - informazioni relative ai titoli di studio obbligatori per l'accesso;
 - titolo e voto dei 20 esami universitari ritenuti dal candidato più significativi per l'indirizzo/*track* per cui concorre;
 - indicazione del livello di conoscenza della lingua inglese.
3. Sono ammessi con riserva alla valutazione:
 - i candidati le cui domande risultino mancanti di copia del documento di identità, per i quali la riserva si considera sciolta ove producano tale documento entro il giorno previsto per la prova orale;
 - i candidati che conseguono il titolo dopo la chiusura del bando ed entro la deadline fissata nel bando stesso, per i quali la riserva si intende sciolta all'atto della presentazione del titolo di studio o dell'autocertificazione ove consentita.
4. La Commissione di Concorso/*PhD Selection Committee* stabilisce i criteri di valutazione, tenuto conto di eventuali indicazioni del Collegio dei Docenti/*Scientific Board*. Le prove consistono in una valutazione comparativa suddivisa in due fasi, valutazione dei titoli e prova orale:
 - la valutazione dei titoli si conclude con la stesura di una *shortlist*, senza graduatoria di merito, dei candidati ammessi alla prova orale;
 - la prova orale determina la stesura della graduatoria finale di merito dei candidati idonei.
5. La Commissione di Concorso/*PhD Selection Committee* può essere coadiuvata per la valutazione dei titoli da Commissioni Istruttorie di Indirizzo/*Track Preliminary Evaluation Committees*, composte di norma da *Assistant Professor* e *Post Doctoral Fellow* della Scuola o da esperti del

settore di riferimento. Le Commissioni Istruttorie di Indirizzo/*Track Preliminary Evaluation Committees* non hanno facoltà di valutazione propria.

6. La Commissione/*Committee* può decidere che la prova orale di candidati residenti o domiciliati all'estero al momento della prova possa essere sostenuta in videoconferenza o con altra tecnologia che consenta la visualizzazione del candidato. In questo caso, la prova avviene previa identificazione del candidato mediante acquisizione di apposita dichiarazione del funzionario competente che acquisisce copia del documento di identità, in corso di validità, del candidato. Tale dichiarazione è tenuta agli atti della selezione.

Articolo 13 - Immatricolazione

1. I candidati che, in base alla graduatoria finale risultino tra gli ammessi, presentano domanda di immatricolazione per l'Indirizzo/*Track* per il quale hanno concorso. Nel caso in cui un candidato abbia concorso con l'indicazione di più di un Indirizzo/*Track*, la Commissione/*Committee* indica l'indirizzo per il quale il candidato è ammesso.
2. I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi, decadono, qualora non presentino domanda di immatricolazione alla Scuola entro i termini indicati dal bando.
3. L'immatricolazione, che è effettuata in via telematica, salva l'acquisizione in cartaceo di eventuale documentazione necessaria ai sensi di legge, deve in ogni caso avvenire al più tardi il giorno di inizio del Programma o, nel caso di scorrimento della graduatoria, nei termini indicati nella comunicazione da parte degli uffici di IMT. In caso di mancata immatricolazione nei termini il candidato perde il diritto all'ammissione e si procede d'ufficio con lo scorrimento della graduatoria.
4. Il Coordinatore/*Coordinator* può autorizzare il posticipo dell'immatricolazione, per singoli casi, dovuti a motivi di forza maggiore o gravi motivi personali debitamente documentati, fino ad un massimo di 45 giorni. In questo caso, il Collegio dei Docenti/*Scientific Board* indica le modalità di recupero della partecipazione alle lezioni e agli esami.
5. In caso di rinuncia o di esclusione di un allievo regolarmente immatricolato entro i primi 45 giorni dalla data di inizio del Programma, subentra un altro candidato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria.
6. Qualora la domanda di immatricolazione risulti mancante della Dichiarazione di Valore per i titoli conseguiti all'estero, può essere accettata, con riserva, solo nel caso in cui il candidato dimostri di aver presentato richiesta di Dichiarazione di Valore presso le competenti rappresentanze diplomatiche. La data di accettazione dell'immatricolazione con riserva è intesa come data di immatricolazione una volta sciolta positivamente la riserva. Lo scioglimento della riserva deve avvenire al più tardi entro 45 giorni dalla data della domanda di immatricolazione, pena la nullità dell'immatricolazione stessa, salvo i casi in cui il ritardo non sia in alcun modo imputabile a negligenza del candidato.

Articolo 14 - Borse di studio

1. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'Art.1, comma 1, lettera a) della legge del 03 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni e integrazioni. I titolari delle suddette borse di studio sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza del Programma.

2. La durata dell'erogazione delle borse di studio è pari all'intera durata del Programma. Le rate relative alla borsa di studio sono erogate a termine del periodo di competenza con cadenza non inferiore al bimestre.
3. L'allievo titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal Programma.
4. Gli allievi che rinunciano o sono esclusi dalla Scuola entro i primi 45 giorni dall'inizio del Programma o dall'immatricolazione, non maturano il diritto alla fruizione della borsa.
5. Qualora un allievo sia immatricolato con riserva per comprovate ragioni connesse alle tempistiche di rilascio della "Dichiarazione di Valore" da parte delle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari, l'erogazione della borsa è sospesa in via cautelare. Al momento dello scioglimento della riserva sono corrisposte all'allievo tutte le rate dovute.
6. Nei casi di cui al suddetto comma 4, la borsa viene riassegnata al primo avente diritto secondo la relativa graduatoria, fermo restando il rispetto di quanto eventualmente sia previsto espressamente da accordi con enti pubblici o privati, che finanzino borse vincolate al possesso di determinati requisiti o su specifici temi di ricerca.
7. Per eventuali periodi di soggiorno fuori sede per attività di ricerca e formazione, presso università o centri di ricerca all'estero, l'importo della borsa di studio è aumentato in misura non inferiore al 50%.

Articolo 15 - Cursus Studiorum

1. Gli allievi:
 - in accordo con l'Advisor, propongono il proprio piano di studi individuale che viene approvato dal Collegio dei Docenti/*Scientific Board*. Il piano di studi deve prevedere un minimo di 6 corsi con valutazione (esame finale), da seguire durante il primo anno del Programma di Dottorato. Il profitto conseguito in tali corsi sarà verificato entro la fine del primo anno del Programma;
 - Entro il termine del primo anno di Programma, presentano la loro proposta di tesi/thesis proposal (che rappresenta una prima stesura della tesi di dottorato) o un paper valutato positivamente dall'Advisor e/o co-advisor e possibilmente pubblicabile nell'ambito scientifico di riferimento;
 - A conclusione di ogni anno di Programma, presentano una relazione particolareggiata sull'attività svolta al Collegio dei Docenti/*Scientific Board*, ai fini di consentire al collegio di deliberare l'ammissione agli anni successivi al primo;
 - Al termine del triennio, discutono la tesi di dottorato secondo le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

Articolo 16 - Diritti e doveri degli allievi

1. Gli allievi:
 - hanno l'obbligo di frequentare tutte le attività formative previste dal loro piano di studi, superando i relativi esami, e tutte quelle comunque ritenute di rilevanza per il Programma, per l'Indirizzo o per lo specifico curriculum. Il numero massimo di esami, per i quali è

- consentito il conseguimento di un giudizio non sufficiente al primo tentativo non può essere superiore a due nell'arco del triennio. L'esame fallito può essere ripetuto una sola volta.
- possono frequentare tutte le attività didattiche e seminariali che ritengano di interesse per la propria tesi di dottorato senza doverne sostenere l'esame finale. Tali attività saranno riportate nel piano di studi con apposita menzione. Tali momenti formativi sono da ritenersi oltre l'obbligo formativo;
 - possono svolgere attività formative presso altri atenei in Italia o all'estero, riconosciuti come parte integrante del percorso formativo, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti/*Scientific Board*;
 - possono svolgere periodi di soggiorno fuori sede per attività di formazione o di ricerca presso altre Università, enti di ricerca e laboratori, italiani e stranieri, per un minimo di 2 mesi fino ad un massimo di 9 mesi complessivi nel triennio; per periodi inferiori ai tre mesi è richiesta l'autorizzazione dell'*Advisor*, per periodi superiori quella del Collegio dei Docenti/*Scientific Board*;
 - possono essere autorizzati a svolgere attività fuori sede ulteriori rispetto al periodo di soggiorno di cui al comma precedente, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 comma 1; ; per periodi inferiori ai tre mesi è richiesta l'autorizzazione dell'*Advisor*, per periodi superiori quella del Collegio dei Docenti/*Scientific Board*.
 - possono avere impegni professionali o lavorativi solo se questi, a giudizio del Collegio dei Docenti/*Scientific Board* siano compatibili con la presenza e la partecipazione nella misura richiesta dal Programma di Dottorato e comunque non inficino la qualità della loro attività scientifica.
2. È diritto dell'allievo ottenere la sospensione dalla frequenza del Programma per maternità o paternità o per grave e documentata malattia o per altri gravi e documentati motivi personali; tale sospensione deve essere espressamente autorizzata o giustificata dal Collegio dei Docenti/*Scientific Board*, fatta salva la competenza dell'*Advisor* per l'autorizzazione di singole e puntuali assenze. Cessata la causa dell'assenza spetta al Collegio dei Docenti/*Scientific Board* decidere le eventuali modalità di recupero.
 3. L'assenza a una prova di esame fissata può essere autorizzata esclusivamente per gravi e comprovati motivi, personali o di salute, dal Responsabile di indirizzo/*Track Director* che ne informa il Collegio dei Docenti/*Scientific Board* durante la prima seduta utile. In caso di assenza ingiustificata alla prova di esame fissata l'allievo è immediatamente espulso dal Programma.
 4. In caso di insufficiente rendimento negli esami o di mancata ammissione all'anno successivo il Collegio dei Docenti/*Scientific Board* sottopone al Direttore una richiesta di esclusione dell'allievo. Il Direttore esclude con proprio decreto l'allievo, che perde di conseguenza, il diritto alla fruizione della borsa di studio e dei benefici derivanti dallo status di allievo.
 5. Agli allievi non sono consentiti i seguenti comportamenti:
 - assenze ingiustificate e ripetute e/o prolungate;
 - impegni professionali o lavorativi in contrasto con quanto previsto dal comma 1 del presente articolo;
 - false dichiarazioni o condotte equivalenti;
 - comportamenti eticamente scorretti in ambito accademico quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l'incompleta citazione delle fonti, il plagio;

- gravi intemperanze comportamentali o violazioni del dovere di mantenere un contegno adeguato al contesto e rispettoso del decoro della Scuola e comportamenti che arrechino danni a beni mobili o immobili di proprietà di IMT o in uso alla Scuola commessi con dolo o colpa grave;
 - altre condotte specifiche sanzionate dai regolamenti o dal Codice Etico di IMT.
6. In caso di comportamenti che violino quanto stabilito dal precedente comma o che integrino estremi di reato o che costituiscano violazione di altre norme di legge di carattere imperativo, tenuto conto della natura e della gravità dell'infrazione, di quanto previsto dai regolamenti di IMT e di eventuali circostanze attenuanti possono essere irrogate le sanzioni che seguono:
- richiamo scritto;
 - sospensione delle autorizzazioni a svolgere attività fuori sede;
 - sospensione o esclusione dal Programma.
7. Le sanzioni sono proposte dal Direttore o dal Collegio dei Docenti/Scientific Board e irrogate dal Direttore della Scuola con proprio Decreto. Il Direttore, sentito il Collegio dei Docenti/Scientific Board, può applicare, motivando tale decisione nel Decreto, una sanzione diversa da quella deliberata dal Collegio. L'avvio del procedimento è notificato al diretto interessato e la sanzione è irrogata solo dopo aver sentito l'interessato. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
8. In caso di comportamenti che violino gravemente le regole per l'utilizzo di beni e servizi stabilite nei regolamenti della Scuola, causando danni a strutture e arredi, il Direttore può disporre l'espulsione dalla Scuola.
9. La Scuola persegue, a norma di legge, nelle sedi opportune, qualunque comportamento che costituisca violazioni di norma di legge e/o causi danni ai beni mobili e immobili di proprietà di IMT o in uso alla Scuola o all'immagine e/o reputazione scientifica della Scuola.

Articolo 17 - Rappresentante di Classe

1. Gli allievi di ciascun ciclo e Indirizzo/*Tracks* eleggono in autonomia un proprio rappresentante di classe entro un mese dall'inizio del Programma.
2. I rappresentanti di classe trasmettono all'amministrazione, con apposita modulistica, l'esito delle elezioni.
3. Il rappresentante di classe:
 - rappresenta nei rapporti con l'Amministrazione di IMT e con gli organi del Programma tutti gli allievi del ciclo e indirizzo tematico/track per il quale è stato scelto;
 - raccoglie e trasmette al Coordinatore, ogni sei mesi, osservazioni e suggerimenti da parte della classe sul percorso formativo, seguendo la scheda descrittiva distribuita dall'Amministrazione. A seguito della trasmissione è previsto un colloquio di approfondimento tra il rappresentante, il Responsabile d'indirizzo/Track Director e il Coordinatore.

Titolo V - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

Articolo 18 - Graduation Session

1. Le sessioni di Graduation si svolgono due volte l'anno, di norma la prima entro il mese di luglio e la seconda entro dicembre. Una sessione straordinaria può essere programmata entro lo scadere del terzo anno del Programma.
2. Prima della data di conclusione del Programma, gli allievi indicano, con apposita modulistica predisposta dalla Scuola, a quale tra le sessioni dell'esame finale intendano partecipare o presentano una domanda di proroga.
3. Il Collegio dei Docenti/*Scientific Board*, tenuto conto dei giudizi dell'*Advisor* e/o *co-Advisor* e degli eventuali referee esterni, delibera relativamente all'ammissione degli interessati alla Graduation Session e formula un parere articolato concernente la tesi e l'attività svolta dall'allievo durante il Programma.
4. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi entro le sessioni previste, il Direttore, su proposta motivata del Collegio dei Docenti/*Scientific Board*, può prorogare il termine per sostenere l'esame finale non oltre quello previsto per le sessioni del ciclo successivo del Programma. La proroga del termine per la discussione della tesi non dà diritto all'ulteriore erogazione della borsa di studio.
5. Un candidato può chiedere al Collegio dei Docenti/*Scientific Board* di tenere conto di particolari circostanze (malattia, caso fortuito, forza maggiore) che gli impediscono la partecipazione all'esame finale. Qualora il Collegio ritenga l'assenza giustificata, ne darà comunicazione scritta all'interessato e al Presidente della Commissione Giudicatrice. Il candidato sarà automaticamente ammesso alla successiva sessione dell'esame finale.
6. La tesi di dottorato è redatta in lingua inglese.
7. Il titolo di Dottore di Ricerca è rilasciato dal Direttore della Scuola e viene conseguito all'atto del superamento della *Graduation* che può essere ripetuto una sola volta.
8. Gli allievi che non conseguono il titolo entro i termini previsti dal presente articolo decadono dallo status di allievo perdendo tutti i diritti connessi a tale status.
9. Successivamente al rilascio del titolo, la Scuola cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze e dà ampia diffusione sul proprio sito tramite un archivio aperto.
10. La Scuola assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
11. Accordi di cooperazione universitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

Articolo 19 - Commissioni Giudicatrici per le Graduation Session

1. Il Direttore, sentito il Collegio dei Docenti/*Scientific Board*, nomina con proprio decreto le Commissioni Giudicatrici incaricate della valutazione finale per il conseguimento del titolo, nel rispetto della vigente normativa. Le Commissioni Giudicatrici sono composte da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra i professori universitari, specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il Programma di Dottorato. Almeno due

membri devono appartenere a università, anche straniera, non partecipanti al Dottorato e non devono essere membri del Collegio dei Docenti/*Scientific Board*, né relatori/*Advisor* delle tesi in discussione.

2. Le Commissioni Giudicatrici possono essere integrate da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
3. I lavori delle Commissioni Giudicatrici devono essere conclusi entro 90 giorni dalla data del decreto di nomina. Decorso tale termine, la Commissione decade e il Direttore nomina una nuova Commissione con esclusione dei componenti decaduti.
4. Nel caso di accordi specifici di co-tutela o di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, le Commissioni Giudicatrici sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Titolo VI - COTUTELA DI TESI E DOTTORATO EUROPEO

Articolo 20 - Cotutela di tesi

1. IMT stipula convenzioni bilaterali con università o enti di ricerca aventi a oggetto la realizzazione di programmi di cotutela di tesi.
2. Tali programmi consentono agli allievi di IMT e dell'università cooperante di elaborare la tesi sotto la direzione congiunta di due relatori, uno per ciascuna delle università convenzionate, il cui giudizio positivo è condizione necessaria per l'ammissione alla *Graduation Session*.
3. L'allievo deve svolgere la propria attività di studio e di ricerca presso le strutture di entrambe le università secondo le modalità e i tempi definiti nella relativa convenzione.
4. La convenzione che supporta il programma definisce le modalità di composizione della commissione per la *Graduation Session*, fermo restando il principio secondo cui almeno la metà dei componenti la commissione non deve appartenere alle università partecipanti al programma di cotutela.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo sono approvate dal Direttore sentito il Collegio dei Docenti/*Scientific Board*.

Articolo 21 - Dottorato Europeo

1. IMT instaura contatti con università di altri Stati membri dell'UE, aventi a oggetto il conferimento della certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo e al valore nazionale del Dottorato.
2. Tale certificazione può riguardare l'intero Programma di Dottorato, su delibera del Collegio dei Docenti/*Scientific Board*, ovvero singoli allievi che ne facciano richiesta.
3. Il titolo viene conseguito nel rispetto dei requisiti definiti negli atti del 45° Congresso della Confederazione dei Rettori delle Università Europee:
 - la permanenza dell'allievo presso un'università di un altro Stato membro dell'UE, per un periodo di ricerca e preparazione della tesi non deve essere inferiore a tre mesi;

- la discussione della tesi deve essere preceduta dalla valutazione positiva espressa in una relazione scritta di almeno due docenti appartenenti a università di due Stati membri, diversi da quello dove la tesi verrà discussa;
- la redazione e la discussione della tesi deve avvenire almeno in parte in una delle lingue ufficiali dell'UE, diversa da quella/e del paese dove la tesi verrà discussa.
- la Commissione Giudicatrice per la Graduation Session deve essere integrata da almeno un esperto appartenente ad uno stato membro dell'UE diverso dall'Italia.

Titolo VII - ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 22 - Norme transitorie e finali

1. L'articolo 2, comma 2 e 3 si applica esclusivamente agli allievi dei cicli successivi al XXVII.
2. A partire dal 31 luglio 2012 il Collegio dei Docenti, di cui all'art. 4, assume le competenze stabilite dal medesimo articolo con riferimento ai cicli precedenti al XXVIII, i cui Collegi dei Docenti cessano.
3. I Coordinatori dei Programmi di dottorato istituiti precedentemente al XXVIII ciclo a partire dalla data di emanazione del presente regolamento assumono con riferimento a tali cicli il ruolo di Responsabile d'indirizzo/*Track Director* con le competenze previste dall'art 5 del presente regolamento.
4. L'articolo 7 si applica agli allievi dei cicli attivati successivamente al XXVI e nei casi in cui non sia stato ancora nominato un relatore ai sensi del previgente regolamento. In tali casi l'*Advisor* sostituisce il tutor già nominato e ne assorbe le competenze.
5. L'articolo 15, comma 1, per la parte relativa al piano di studi degli allievi, si applica agli allievi dei cicli successivi al XXVII.
6. L'articolo 15, comma 1, per la parte relativa alla presentazione di un paper, si applica agli allievi dei cicli successivi al XXVI.
7. I limiti temporali dei periodi di soggiorno fuori sede previsti dall'articolo 16, comma 1, si applicano agli allievi dei cicli successivi al XXVI.
8. Per gli allievi per i quali non sia nominato un *Advisor* ai sensi del presente regolamento le autorizzazioni per soggiorni fuori sede e attività fuori sede inferiori ai tre mesi e autorizzazioni e giustificazioni relative a singole assenze sono di competenza del Responsabile di indirizzo/*Track Director*.
9. Con riferimento ai cicli, cui, a norma del presente articolo, non si applica la disciplina stabilita dal presente regolamento, si continua ad applicare la disciplina del previgente Regolamento dei Dottorati di Ricerca di IMT.